

**COMUNE DI CERRETO CASTELLO**  
( Provincia di Biella )

DELIBERAZIONE N.52

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ALBO COMUNALE  
COMPOSTATORI

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, addì **VENTI** del mese di **DICEMBRE**, alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Risultano all'appello:

Cognome e Nome	Presente
1. BUSSO Carmelo - Sindaco	Sì
2. MARANGON Massimo - Consigliere	Sì
3. PARLA Calogero - Consigliere	Sì
4. VAGLIA Elena - Consigliere	No
5. PELLA Paolo - Assessore	Sì
6. CAPUTO Franca - Consigliere	No
7. BORDIGNON Ivano - Consigliere	Sì
8. CROSERÀ SILVESTRO - Consigliere	Sì
9. PETTINELLO Nicola - Consigliere	Sì
10. PECORINI Giuseppe - Consigliere	Sì
11. QUADERNO Vincenza - Consigliere	No
12.	
13.	
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUSSO CARMELO, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione regolamento albo comunale compostatori

**PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Il sottoscritto Segretario Comunale in seguito alla deliberazione della Giunta Comunale n.30/2014 con cui veniva richiesto formalmente il parere di conformità amministrativa ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(D'AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta)

F.fo



**PARERE PREVENTIVO ANTECEDENTE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(D'AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta)

F.fo



**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- Il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani individua l'autocompostaggio delle frazioni biodegradabili, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, quale azione di riduzione della produzione di rifiuti e ne inserisce la promozione tra le azioni prioritarie della programmazione regionale con appositi strumenti attuativi, tra cui disposizioni a favore dei Comuni affinché incentivino l'autocompostaggio anche con riduzione del tributo comunale;
- Il metodo di calcolo della raccolta differenziata, contenuto nel decreto del 26/05/2016 del Ministero dell'Ambiente, ha conferito alle Regioni la facoltà di conteggiare nella quota di raccolta differenziata le quantità di rifiuti avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità;
- Il Consorzio Cosrab di Biella ha redatto un Regolamento tipo per l'istituzione dell'Albo Compostatori, coerente con i criteri contenuti nel recente Bando della Regione Piemonte per la concessione di contributi per progetti di riduzione della produzione di rifiuti tramite la diffusione dell'autocompostaggio e con le norme del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016 (linee guida per un metodo di calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati), ai fini del riconoscimento del contributo dell'autocompostaggio nella % di RD;

**EVIDENZIATO** che il regolamento di cui trattasi è stato redatto in coerenza con il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016, che introduce le linee guida per un metodo di calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, omogeneo a livello nazionale, il quale prevede la possibilità di conteggiare l'autocompostaggio nella raccolta differenziata, cosa sino ad oggi prevista solo in alcune regioni. Il Ministero ha deciso che si può tener conto degli effetti di questa pratica anche nel calcolo della % di raccolta differenziata, ma solo nei Comuni che abbiano disciplinato questa attività e che possano quindi garantire la tracciabilità e il controllo;

**VISTA** la bozza di Delibera di recepimento del Decreto Ministeriale sopracitato redatta dalla Regione Piemonte, nella quale si evidenzia che "i rifiuti avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità possono essere conteggiati nella quota di raccolta differenziata qualora i Comuni ne disciplinino con proprio atto le attività ed in particolare:

- sia istituito un "Elenco dei compostatori" (cd. Albo Compostatori) per individuare le utenze domestiche e non domestiche coinvolte, le modalità di effettuazione delle operazioni di compostaggio domestico, di prossimità e di comunità e le volumetrie utilizzate;

- l'utente si impegni a compostare i propri rifiuti organici ed a consentire verifiche e controlli che l'amministrazione comunale effettuerà sull'attività di compostaggio;
- sia prevista una riduzione sul tributo comunale relativo ai rifiuti alle utenze iscritte all'Albo Compostatori;
- siano previste verifiche e controlli sulle attività di compostaggio;
- siano previste attività formative delle utenze iscritte all'Albo Compostatori;
- vi sia coerenza con le norme nazionali su compostaggio di prossimità e di comunità (rispettivamente art 214, comma 7 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e Decreto Ministeriale n. 266 del 29/12/2016).

**RITENUTO** per quanto sopra esposto di procedere all'approvazione del Regolamento relativo all'Albo comunale dei Compostatori;

**VISTO** lo schema di Regolamento di cui trattasi predisposto da CO.S.R.A.B. e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto;

#### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato "Regolamento Albo Comunale Compostatori" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo entra in vigore con l'esecutività del presente atto.

#### **Successivamente IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Stante** l'urgenza di procedere;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto;

#### **DELIBERA**

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii..

**COMUNE DI CERRETO CASTELLO**  
(Provincia di Biella)

**REGOLAMENTO ALBO COMUNALE COMPOSTATORI**

**Art. 1 – Definizione di autocompostaggio**

L'autocompostaggio è definito dalla normativa nazionale come "il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto".

L'autocompostaggio dunque consiste nell'effettuazione da parte delle utenze della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio). La trasformazione può avvenire con l'ausilio di un contenitore appositamente concepito, denominato "compostiera", o con modalità "fai da te".

L'autocompostaggio può essere effettuato:

- dalle singole utenze domestiche (famiglie) che dispongono, in proprietà o disponibilità, di aree verdi, pertinenziali o quanto meno adiacenti all'abitazione per cui si è utenza del tributo comunale relativo ai rifiuti (di seguito indicato come TARI, applicabile a tributo/tariffa sostitutiva), dove effettuare il compostaggio ed impiegare il compost (cosiddetto "compostaggio domestico")
- dalle singole utenze non domestiche (imprese ed enti) che dispongono, in proprietà o disponibilità, di aree verdi, pertinenziali o quanto meno adiacenti ai locali in cui svolgono la propria attività, per cui si è utenza TARI, dove effettuare il compostaggio ed impiegare il compost

Le condizioni per la classificazione delle operazioni di compostaggio come autocompostaggio sono:

- la gestione in conto proprio
- l'origine dalle utenze stesse dello scarto organico
- il conferimento diretto da parte delle utenze
- l'uso del compost prodotto presso l'utenza o le aree comuni, senza cessione a terzi.

**Art. 2 – Definizione di compostaggio collettivo di prossimità**

Per "compostaggio di prossimità" si intende il trattamento di compostaggio disciplinato dall'art 214, comma 7 bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Il compostaggio collettivo di prossimità può essere effettuato da più utenze domestiche e non domestiche.

**Art. 3 – Definizione di compostaggio di comunità**

Per "compostaggio di comunità" si intende quanto definito dall'art 183, comma 1 lett. qq bis D.Lgs. n. 152/2006, ovvero il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei propri rifiuti urbani, ai fini dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti, gestito da un organismo collettivo.

Nel caso di compostaggio condominiale l'iniziativa dovrà essere approvata dall'assemblea secondo le norme contenute nella Legge 220/2012 e ss.mm.ii..

**Art. 4 Definizione di utenti**

Sono definiti di seguito "utenti" gli intestatari della TARI e beneficiari del servizio Comunale di gestione dei rifiuti.

## **Art. 5 Modalità di effettuazione dell'autocompostaggio**

L'Amministrazione Comunale promuove la pratica dell'autocompostaggio, in collaborazione con il Consorzio Co.S.R.A.B., quale strategia per ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici.

L'autocompostaggio va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.

E' ammesso il recupero nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è totalmente assimilata all'autocompostaggio.

L'Amministrazione Comunale premia la pratica dell'autocompostaggio con la riduzione della TARI e con altre eventuali facilitazioni e premialità.

L'autocompostaggio può essere effettuato in cumulo, in buca, con compostiera in plastica o in legno ("cassa" di compostaggio), silos "fai da te" e ogni altro metodo tecnicamente idoneo;

Il compostaggio deve essere effettuato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione e/o ai locali per cui si è utenza TARI.

L'uso del compost prodotto deve avvenire negli stessi terreni succitati o in vasi collocati nelle aree private e pertinenziali.

Il compost non può essere ceduto a terzi.

## **Art. 6 Albo Compostatori**

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

L'Albo Compostatori deve contenere le informazioni che consentono di conoscere e gestire le utenze iscritte, anche in termini di formazione, monitoraggio e controllo, per calcolare nella raccolta differenziata i quantitativi di rifiuto organico gestiti in autocompostaggio e per riconoscere alle stesse la riduzione del tributo comunale relativo ai rifiuti.

Pertanto le informazioni minime per ciascuna utenza sono:

- ID utenza tributo
- tipologia utenza (domestica o non domestica e se non domestica, categoria TARI)
- numero di componenti (se domestica)
- modalità di effettuazione dell'autocompostaggio (composter acquistato/fornito, composte fai da te, buca, cumulo, concimaia agricola, altro ecc.)
- volume (litri)
- data ultimo controllo (giorno/mese/anno), cognome e nome del rilevatore, ente di appartenenza o affidatario dell'incarico
- stima del quantitativo gestito in autocompostaggio sulla base dei controlli in loco (solo per le utenze non domestiche), espresso in kg/anno
- verifica della formazione dell'utenza all'autocompostaggio (SI/NO); se SI luogo e data del corso.

I dati devono essere contenuti in un data base estraibile in foglio elettronico (formato Excel, Calc, csv ecc.).

L'Albo Compostatori contiene inoltre un'apposita sezione con l'elenco delle utenze che partecipano alle iniziative di compostaggio di prossimità e/o compostaggio di comunità, con le stesse finalità sopra riportate.

## **Art. 7 Iscrizione all'Albo Compostatori**

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto secondo il successivo art. 8, con una

domanda di iscrizione effettuata attraverso un apposito modulo distribuito gratuitamente dall'Ufficio Tributi comunale o da soggetto delegato ("Modulo di Adesione").

#### **Art. 8 Utenze aventi diritto**

Le utenze che hanno diritto all'iscrizione nell'Albo Compostatori Comunale, sezione autocompostaggio, sono le utenze domestiche e non domestiche che si assumono l'impegno di:

- trasformare i propri scarti di cucina in compost, sulla base delle buone pratiche comunicate dal Consorzio COSRAB di Biella attraverso il proprio sito WEB e la distribuzione di pubblicazioni specifiche;
- recedere dalla fruizione del servizio di raccolta della frazione organica ("umido"), se attivato, e restituire al gestore del servizio il relativo contenitore fornito per la raccolta differenziata, opportunamente lavato. Tale restituzione è in ogni caso condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie previste;
- garantire la piena disponibilità alla partecipazione alle attività di monitoraggio e controllo organizzate dal Consorzio e dal Comune, compreso l'accesso, da parte di personale specificamente incaricato all'area privata in cui è effettuato l'autocompostaggio ed al contenitore del rifiuto indifferenziato.

Gli impegni e la dichiarazione della disponibilità dei requisiti necessari sono sottoscritte in un "Modulo di Adesione", redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Nel caso di nuove utenze che si vanno ad insediare sul territorio comunale, l'opzione dell'autocompostaggio può essere esercitata parallelamente all'iscrizione a ruolo per la TARI, per le famiglie che dispongono di giardino/area verde privata pertinenziale; in questo caso la consegna dei contenitori della raccolta dei rifiuti non prevede quella del "mastello" dell'organico ma solo della "biopattumiera", per la separazione domestica degli scarti da compostare.

Le utenze che hanno diritto all'iscrizione nell'Albo Compostatori Comunale, sezione compostaggio di prossimità e di comunità, sono le utenze domestiche e non domestiche che si assumono l'impegno di:

- conferire i propri scarti di cucina, sfusi, direttamente nella compostiera collettiva presente nel proprio comune o in comuni convenzionati, secondo le istruzioni fornite dal Comune e/o dal Consorzio;
- recedere dalla fruizione del servizio di raccolta della frazione organica ("umido"), se attivato, e restituire al gestore del servizio il relativo contenitore fornito per la raccolta differenziata, opportunamente lavato. Tale restituzione è in ogni caso condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie previste;
- garantire la piena disponibilità alla partecipazione alle attività di monitoraggio e controllo organizzate dal Consorzio e dal Comune, compreso le verifiche sul contenitore del rifiuto indifferenziato.

Nel caso di compostaggio condominiale gli impegni vengono assunti dall'assemblea condominiale. Il Modulo di Adesione" quindi deve essere corredato da copia del relativo verbale.

#### **Art. 9 Criteri di conduzione dell'autocompostaggio**

Al fine di effettuare l'autocompostaggio con criteri che consentano di evitare di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc. si riportano le seguenti prescrizioni:

- miscelare sempre gli scarti di cucina con materiale di supporto ligno celluloso (rami, foglie, trucioli di legno, paglia, ecc.) al fine di mantenere un adeguato livello di porosità alla massa in trasformazione, garantendo condizione aerobiche ed un corretto rapporto Carbonio/Azoto. Il materiale migliore per questo scopo è il "biotriturato" di potature legnose;
- collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- rivoltare periodicamente il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- limitare il conferimento di scarti di carne, pesce e formaggio, materiali più difficili da gestire e che possono diventare attrattivi per roditori e animali selvatici. Per motivi igienico sanitari è opportuno inoltre escludere le

deiezioni animali, ad eccezione di piccole quantità derivanti da animali da cortile;

- limitare, tra gli altri materiali compostabili, il conferimento di cenere e di fazzoletti/ carta da cucina.

Per il recupero degli scarti verdi (materiali vegetali derivanti dalla manutenzione di aree verdi) prodotti eventualmente in eccesso rispetto a quanto destinato al compostaggio domestico, le utenze domestiche possono conferire tali rifiuti ai centri di raccolta consortili ("eco stazioni") od usufruire del servizio di raccolta domiciliare a chiamata.

E' vietato conferire i rifiuti organici (umido e scarti verdi) nei contenitori del rifiuto indifferenziato, salvo quelli di origine animale sopra citati, per i quali sia opportuno limitarne l'immissione nel compostaggio.

#### **Art. 10 Criteri di conduzione del compostaggio di prossimità e di comunità**

I criteri di conduzione delle installazioni di compostaggio di prossimità e di comunità sono stabiliti in fase autorizzativa semplificata, secondo le norme e le procedure vigenti, ossia per il compostaggio di prossimità l'art 214, comma 7 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e per il compostaggio di comunità il Decreto Ministeriale n. 266 del 29 dicembre 2016.

#### **Art. 11 Distanze dalle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone**

Il luogo dove è posizionata la compostiera o il cumulo o la buca deve essere ad una distanza non inferiore a 5 metri dalle aperture delle abitazioni dei vicini.

Nel caso di compostaggio condominiale la distanza minima dalle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone è pari a 10 metri, salvo il caso di compostaggio con attrezzatura elettromeccanica e sua immissione in fognatura; in questi casi la distanza si riduce a 5 metri.

#### **Art. 12 Riduzione tributaria**

Gli utenti iscritti nell'Albo dei Compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo della TARI, di importo non inferiore al 5% dell'ammontare complessivo del tributo.

La riduzione annuale è applicata nella misura della frazione d'anno in cui l'utente è iscritto all'Albo Comunale Compostatori.

#### **Art. 13 Altre facilitazioni**

Il Comune si riserva di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Comunale Compostatori quali, ad esempio non esaustivo, assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere ed altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate.

#### **Art. 14 Controlli sull'autocompostaggio**

Al fine di verificare il buon andamento della pratica dell'autocompostaggio, il Comune e/o il Consorzio, predispongono controlli a campione presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei Compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio. Entro un anno dall'iscrizione all'Albo Compostatori tutte le utenze devono essere sottoposte a verifica e controllo.

Detti controlli verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati.

Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale, consegnata all'utente.

L'esito dei controlli potrà essere:

- positivo: compostaggio effettuato in modo corretto e soddisfacente
- positivo ma con riserva: compostaggio effettuato ma con riserve sulla conduzione o sull'effettiva gestione con tale modalità di tutti i rifiuti organici, secondo i criteri tecnici dell'art. 9 e le indicazioni fornite dal Consorzio e dal Comune.
- negativo: compostaggio non effettuato o effettuato palesemente su una quota parziale dei rifiuti organici o con modalità assolutamente scorrette rispetto ai criteri tecnici dell'art. 9 e le indicazioni fornite dal Consorzio e dal Comune.

Qualora l'esito del controllo sia negativo, viene automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo e viene cancellata, dall'anno in corso, l'agevolazione tributaria/tariffaria.

Qualora l'esito del controllo sia positivo ma con riserva, verrà programmato entro 1 anno un nuovo controllo, a seguito del quale se l'esito non sarà positivo verrà automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo e verrà cancellata, dall'anno in corso, l'agevolazione tributaria/tariffaria.

I controlli potranno essere effettuati a sorpresa o previo appuntamento. Nel caso in cui un'utenza non sia risultata presente a seguito di un controllo a sorpresa verrà comunque concordato un appuntamento. In caso di ulteriore assenza viene concordato un secondo appuntamento a seguito del quale, se non sia stato possibile procedere al controllo, l'iscrizione all'Albo viene automaticamente revocata e l'agevolazione tributaria/tariffaria cancellata.

#### **Art. 15 Controlli sul compostaggio di prossimità e di comunità**

Per quanto concerne i controlli sulla partecipazione degli utenti al compostaggio di comunità e di prossimità, questi verteranno:

- in generale sulla corretta gestione dell'installazione da parte del soggetto responsabile, secondo le prescrizioni e la regolamentazione emanata in fase di procedura autorizzativa semplificata;
- in particolare per le singole utenze, sui rifiuti presenti nei contenitori dell'indifferenziato delle utenze aderenti.

L'esito dei controlli per le singole utenze potrà essere:

- positivo: assenza totale di scarti di cucina nel rifiuto indifferenziato, con l'eventuale esclusione di scarti animali, qualora, in relazione alla tipologia di trattamento installata, si richieda, da parte di Comune e/o Consorzio, attraverso i rispettivi canali informativi, la non immissione nella compostiera di questa specifica tipologia di rifiuto organico;
- positivo ma con riserva: presenza molto limitata di scarti di cucina, con le precisazioni sopra illustrate;
- negativo: presenza apprezzabile di scarti di cucina, con le precisazioni sopra illustrate.

In questo caso i controlli saranno sempre effettuati a sorpresa.

Qualora l'esito del controllo sia negativo, viene automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo e viene cancellata, dall'anno in corso, l'agevolazione tributaria/tariffaria.

Qualora l'esito del controllo sia positivo ma con riserva, verrà programmato entro 1 anno un nuovo controllo, a seguito del quale se l'esito non sarà positivo verrà automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo e verrà cancellata, dall'anno in corso, l'agevolazione tributaria/tariffaria.

#### **Art. 16 Variazioni**

Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l'Albo Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza TARI, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice, al Comune.

#### **Art. 17 Rinnovo dell'iscrizione all'Albo Compostatori**

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.

#### **Art. 18 Recesso dall'Albo Compostatori**

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata al Comune o tramite e-mail indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso.

#### **Art.19 Decadenza dalla riduzione tributaria**

La cancellazione dall'Albo dei Compostatori comporta la decadenza della riduzione tributaria annuale nella misura della



frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo. In caso di cancellazione per effetto di esito negativo del controllo (artt. 14 e 15) la decadenza vale per l'intero anno in corso.

A tal fine, il Comune trasmette agli Uffici Tributi che applicano la TARI copia dei verbali di controllo o la lettera di recessione dell'utenza.

La cancellazione comporta la riconsegna, con modalità stabilite dal gestore del servizio, del contenitore per la raccolta differenziata dell'organico (se attiva), che l'utente dovrà riprendere a svolgere.

#### **Art. 20 Organizzazione dell'Albo**

L'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista organizzativo, dal Servizio Ambiente in accordo con il Servizio Tributi del Comune o da organo da esso delegato.

I riferimenti alla TARI valgono, per quanto compatibili, anche per eventuali Tributi o Tariffe sostitutivi aventi lo stesso oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to BUSSO Carmelo



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta

Reg. Pubbl. n. 271

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 Dlgs. n. 267/00)

Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 21-dic-2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 05-gen-2018

Cerreto Castello li 21-dic-2017



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 124 Dlgs. n. 267/00)

Si certifica che la suddetta deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n.267 ed è esecutiva ai sensi dell'art. 134 del predetto Dlgs.

Cerreto Castello li



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Cerreto Castello li 21-dic-2017



IL SEGRETARIO COMUNALE  
D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta